

# TIROCINI



## INDICE

- I TIROCINI pag. 2.
- I TIROCINI FORMATIVI IN ER pag. 4.
- IL TIROCINANTE pag. 5.
- I SOGGETTI PROMOTORI pag. 9.
- I SOGGETTI OSPITANTI pag. 10.
- L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI FORMATIVI IN ER pag. 11.
- IL PROGETTO DI TIROCINIO - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE pag. 12.
- IL MONITORAGGIO E LA VIGILANZA pag. 13.
- LE SANZIONI PREVISTE pag. 14.
- LA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI pag. 15.
- IL PROGETTO DI TIROCINIO – PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE E GLI OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO pag. 18.
- LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2013 N. 7 pag. 21.
- DELIBERA DI GIUNTA N. 1471 DEL 21/10/2013 pag. 26.
- VADEMECUM RAPIDO PER IL TIROCINANTE pag. 28.

## I TIROCINI

**COSA SONO:** I tirocini sono, nella legislazione nazionale attuale che risale all'art. 18 della legge 196/2007 (pacchetto Treu), strumenti che possono realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a favore di studenti/soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico. La legislazione regionale dell'Emilia Romagna definisce esattamente la natura ed i contenuti del tirocinio. Il tirocinio è una metodologia didattica, conseguentemente, collocato all'interno di un percorso formativo, progettato e gestito da un Ente di formazione accreditato. La legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" all'articolo n. 9 "Metodologie didattiche nel sistema formativo" al comma 2. e 3. specifica:

*2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.*

*3. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza ed alla formazione.*

**QUANTE E QUALI TIPOLOGIE:** Ci sono attualmente almeno 8 tipologie di tirocini, identificate dalle caratteristiche dell'utenza e non dalle modalità o dai contenuti, e regolati da autorità e livelli istituzionali diversi. Per quanto riguarda le competenze regionali la Conferenza Unificata stato, regioni e province autonome il 24 gennaio 2013 ha adottato le "Linee-guida in materia di tirocini" finalizzate a stabilire per tutte le regioni degli standard minimi uniformi in tutta Italia e a evitare un uso distorto e illegittimo dell'istituto.

### LE TIPOLOGIE, GESTITE DALLE REGIONI, PREVISTE NELLE LINEE-GUIDA:

**1. tirocini formativi e di orientamento**, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro. Non potranno durare più di sei mesi;

**2. tirocini di inserimento o reinserimento** nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro. Non potranno durare più di 12 mesi;

**3. tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili**, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. I tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo nel mondo del lavoro, così come quelli in favore di persone svantaggiate. I tirocini in favore di persone svantaggiate non potranno durare più di 12 mesi, mentre quelli in favore di soggetti disabili

possono avere una durata complessiva di 24 mesi. Le Regioni e le province autonome potranno disciplinare misure di agevolazione e deroghe alla durata e ripetibilità.

**LE LINEE GUIDA, E QUINDI LA NORMATIVA REGIONALE, NON SI APPLICANO:**

**4. tirocini curriculari** promossi dalle università, dalle scuole o dagli Enti di Formazione o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione;

**5. tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale** ed all'accesso alle professioni ordinistiche;

**6. tirocini transnazionali** realizzati nell'ambito di specifici programmi europei;

**7. tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;**

**8. tirocini estivi.**

Le linee guida assumono particolare rilevanza dopo che la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo (in quanto la regolamentazione statale invade la competenza regionale in materia di tirocini) il D.L. 138/2011, convertito con modifiche nella legge 148/2011, che aveva previsto che i tirocini formativi e di orientamento c.d. "non curriculari" non potessero avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese e che gli stessi potessero essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

## I TIROCINI FORMATIVI IN ER

Il tirocinio formativo è uno degli strumenti che la regione ha individuato per supportare l'inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Le regioni e le province autonome, che hanno competenza normativa nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, hanno competenza esclusiva anche in materia di tirocini. La regione Emilia-Romagna ha recentemente approvato, il 19 luglio 2013, una nuova legge regionale, la n. 7, che modifica la propria legge n. 17 del 2005 nella parte riguardante i tirocini.

La legge n. 7, entrata in vigore il 16 settembre 2013, nel confermare l'impianto strategico della legge n.17/2005 e n. 12/2003, attua le "Linee guida in materia di tirocini" adottate da governo, regioni e province autonome con l'accordo del 24 gennaio 2013, come previsto dalla legge 92 del 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". In Emilia-Romagna, le tipologie di tirocinio formativo regolato dalla regione diventano tre:

### 1. TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO.

- Obiettivi: agevolare le scelte professionali dei giovani e accompagnarli nella transizione fra percorso formativo (scuola, formazione professionale, università) e lavoro, attraverso un'esperienza di formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.
- Destinatari: giovani che hanno conseguito un titolo studio al massimo da 1 anno.
- Durata: 6 mesi al massimo, comprese eventuali proroghe.

### 2. TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO.

- Obiettivi: favorire l'inserimento e il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.
- Destinatari: inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e lavoratori in cassa integrazione (questi ultimi sulla base di specifici accordi).
- Durata: 1 anno al massimo, comprese eventuali proroghe.

### 3. TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE O DI INSERIMENTO /REINSERIMENTO IN FAVORE DELLE PERSONE SVANTAGGIATE O CON DISABILITÀ.

- Obiettivi: agevolare le scelte professionali e favorire l'inserimento e il reinserimento delle persone in difficoltà nel mondo del lavoro, nonché l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.
- Destinatari: soggetti con disabilità, persone svantaggiate (le categorie indicate nella legge 381/1991, all'art. 4) e richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale.
- Durata: 1 anno al massimo, comprese eventuali proroghe, 2 anni nel caso di soggetti con disabilità.

Ricordiamo che la Giunta regionale, con propria delibera n. 1472 del 21/10/2013, ha individuato, in prima attuazione, alcune misure di agevolazione e di sostegno nonché le condizioni di maggior favore di tale tipo di tirocinio.

## IL TIROCINANTE

Indichiamo di seguito quanto può essere utile conoscere a quanti vogliono utilizzare oppure stanno utilizzando lo strumento del tirocinio.

Quanto indicato si riferisce esclusivamente alle prime due tipologie di tirocinio con l'esclusione dei tirocini per persone svantaggiate o con disabilità.

Possono svolgere un tirocinio Formativo in Emilia Romagna tutti i soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione regionale. Non ci sono limiti di età massima né di titolo di studio.

### **DOVE SI TROVANO LE INFORMAZIONI NECESSARIE.**

Presso tutti i soggetti promotori indicati nella legge regionale (vedi le pagine successive) e attraverso le pagine web della regione.

### **DA QUANDO DECORRONO LE NUOVE REGOLE PER I TIROCINI**

Dal 16 settembre 2013 per i tirocini di nuova attivazione. Nel caso di tirocini già avviati in quella data, ovvero di progetti o operazioni già approvati dalle Pubbliche Amministrazioni al momento dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 7 e cioè il 16 settembre 2013, ad essi si applica la normativa previgente.

### **GLI OBBLIGHI DEL TIROCINANTE.**

Il tirocinante con la propria manifesta approvazione al progetto di tirocinio- progetto formativo individuale si obbliga a:

- Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
  - seguire le indicazioni del tutor aziendale indicato dal soggetto ospitante per ciò che concerne lo svolgimento del tirocinio all'interno del luogo di lavoro;
  - rivolgersi al tutor indicato dal soggetto promotore per chiarimenti sulle regole del tirocinio.
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
- rispettare i regolamenti del soggetto ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza e l'ambiente di lavoro.
- Garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

### **GARANZIA FORMATIVA.**

Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione della/delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto di tirocinio- progetto formativo individuale, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, co 5, della legge regionale n. 17/2005.

### **ACQUISIZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE CONOSCENZE.**

L'acquisizione della/delle Unità di competenza prevista/e al termine del tirocinio, verrà attestata tramite rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013. Tale procedura sarà garantita dal soggetto promotore e/o Ente di formazione accreditato che gestisce il progetto di tirocinio- progetto formativo individuale.

### **L'INDENNITA'.**

Per i tirocini regionali è previsto che il tirocinante riceva una congrua indennità di minimo € 450,00 al mese, tale indennità è a carico del soggetto ospitante.

L'indennità di tirocinio è commisurata mensilmente all'effettiva partecipazione all'esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante, come stabilita nel progetto individuale (ovviamente con esclusione delle assenze comunicate).

Tale indennità non è considerata retribuzione in quanto il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. L'indennità deve essere indicata nel progetto di tirocinio- progetto formativo individuale. Dal punto di vista fiscale, l'indennità e le eventuali altre facilitazioni corrisposte al tirocinante, costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Tali somme potranno essere assoggettate a tassazione secondo il regime fiscale vigente.

### **LA DURATA.**

La data di inizio e fine del tirocinio stabilita dal soggetto promotore è indicata nel progetto di tirocinio- progetto formativo individuale approvato, non può essere variata e corrisponde al periodo di copertura assicurativa dei tirocinanti. Non possono essere in alcun modo recuperati periodi di assenza o chiusura del soggetto ospitante.

### **L'ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO, LE ASSENZE E I RIPOSI.**

L'orario di svolgimento del tirocinio e l'articolazione settimanale deve essere concordata tra soggetto ospitante e tirocinante in modo da permettere il raggiungimento dell'obiettivo formativo indicato nel progetto di tirocinio- progetto formativo individuale. Inoltre sarà indicato, di massima, nel progetto di tirocinio- progetto formativo individuale.

Considerata l'importanza della figura del tutor aziendale nel percorso formativo in azienda è necessario che sia garantita la maggior quota possibile di "compresenza" e quindi l'orario del tutor sarà il riferimento per l'orario del tirocinante. Inoltre l'orario del tirocinante sarà coerente con il normale orario svolto dall'unità locale dell'azienda.

In analogia con le norme sicurezza e degli infortuni, dove vengono applicate ai tirocinanti le norme lavoristiche, si procederà per l'orario di lavoro, le assenze ed i riposi.

Ad esempio:

- non è consentito lo svolgimento del tirocinio durante le ore notturne, a meno che l'attività oggetto del tirocinio non sia un'attività lavorativa che si svolge prevalentemente la notte e sia opportunamente motivato nella sezione "Modalità di Svolgimento" del progetto (progetto formativo individuale).
- Il tirocinante ha diritto alle stesse pause previste per gli altri lavoratori durante la giornata lavorativa, e a una pausa adeguata tra l'attività mattutina e quella pomeridiana, nonché un riposo giornaliero di almeno 11 ore nelle 24 ore.
- Il tirocinante non può assolutamente essere impegnato nel tirocinio fuori dagli orari previsti dal progetto di tirocinio- progetto formativo individuale in quanto non è garantita la copertura assicurativa.

Eventuali ore o giornate di tirocinio non svolte non possono essere in alcun modo recuperate. E' buona prassi per il tirocinante che si assenti fornire tempestiva comunicazione al proprio tutor interno o, meglio ancora, concordare con lo stesso l'assenza.

In caso di malattia, infortunio, maternità e' opportuno l'invio della copia dei certificati medici. La copia dei certificati medici dovrà essere conservata dal soggetto ospitante al fine di permettere eventuali controlli o ispezioni da parte del soggetto promotore.

## **SOSPENSIONE DEL TIROCINIO**

In caso di malattia, infortunio, maternità, che si protraggano per almeno 1/3 della durata del tirocinio stesso, il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre con il computo della durata del tirocinio.

## **FERIE.**

Non essendo il tirocinio un rapporto di lavoro ma bensì un percorso formativo le ferie non sono né possibili né previste.

Il progetto di tirocinio- progetto formativo individuale, in relazione agli obiettivi formativi ed alla durata prevista del tirocinio stesso, potrà proporre brevi periodi di riposo aggiuntivi.

## **SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E FORMAZIONE IDONEA COLLEGATA.**

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) il tirocinante è equiparato al lavoratore. Pertanto al tirocinio si applicano tutte le disposizioni previste dal citato decreto, e il tirocinante ha diritto come il lavoratore subordinato a:

- ricevere le informazioni, la formazione e l'addestramento necessario, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e sui rischi e sulle misure di prevenzione;
- essere sottoposto agli accertamenti sanitari preventivi, se previsti, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività, e al fine di accertarne l'idoneità alla specifica mansione nonché ad essere informato del significato degli accertamenti stessi;
- ricevere gli eventuali dispositivi di protezione individuale (adeguati ai rischi esistenti nel luogo di lavoro indicato nel progetto) e ad essere addestrato all'uso degli stessi;
- ricevere una adeguata formazione e addestramento sull'uso delle attrezzature, macchinari etc, come indicati nel progetto e riconducibili al profilo professionale e alle mansioni indicate nel progetto stesso.

Il soggetto ospitante è tenuto ad assicurare al tirocinante le tutele sopra riportate.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed infortunistica.

## **LE ASSICURAZIONI.**

I tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro (Inail e per i danni materiali che potrebbero arrecare a terzi (RC verso terzi) nello svolgimento del tirocinio.

L'azienda ospitante o il Promotore si fanno carico:

- del pagamento dei premi assicurativi relativi ai Progetti di tirocinio Formativo e di Orientamento attivati;
- delle denunce d'infortunio all'INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché delle comunicazioni dei sinistri avvenuti nel corso del tirocinio agli Istituti Assicurativi Privati.

## **GLI INFORTUNI O EVENTI DANNOSI DURANTE IL TIROCINIO.**

Al verificarsi dell'infortunio o dell'evento dannoso, il tirocinante e il soggetto ospitante hanno l'obbligo di rispettare gli adempimenti di seguito indicati.

Il tirocinante è tenuto a comunicare tempestivamente al soggetto ospitante e all'INAIL di riferimento della città dove abita, fornendo idoneo certificato medico, ogni infortunio anche di lieve entità, verificatosi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché quelli avvenuti durante il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di tirocinio (cd. infortuni in itinere), indicando le modalità di accadimento ed eventuali testimoni.

## **CGIL - GUIDA AI TIROCINI IN EMILIA ROMAGNA**

Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'INAIL e la compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.

### **L'INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL TIROCINIO.**

Il tirocinio può essere interrotto anticipatamente sia per volontà del tirocinante che del soggetto ospitante.

Prima di interrompere il tirocinio è auspicabile contattare il tutor del soggetto promotore per verificare se è possibile evitare l'interruzione.

### **LA REVOCA DEL TIROCINIO.**

Il soggetto ospitante che si renda responsabile di ripetute o gravi inadempienze della normativa civile, penale o amministrativa o delle disposizioni previste dall'art. 7 del modello di convenzione, sarà inibito dall'attivare tirocini con provvedimento motivato del Direttore. I tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.



## I SOGGETTI PROMOTORI

I tirocini devono essere promossi da soggetti, terzi rispetto ai tirocinanti e ai datori di lavoro che li ospitano, che garantiscano la regolarità e la qualità dell'iniziativa.

In Emilia-Romagna i soggetti promotori previsti dalla legge sono:

- Enti di formazione accreditati dalla regione.
- Istituzioni scolastiche statali e paritarie.
- Università statali e non statali.
- Altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo.
- Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER-GO (Bologna - orientamento.bologna@er-go.it; Ferrara - orientamento.ferrara@er-go.it; Modena e Reggio Emilia - orientamento.more@er-go.it; Parma - orientamento.parma@er-go.it; Romagna – orientamento.romagna@er-go.it.).
- Centri per l'impiego provinciali.
- Soggetti privati accreditati dalla regione alla gestione dei servizi per l'impiego.
- Comuni, associazioni ed enti autorizzati dalla regione ad erogare servizi di orientamento.
- Aziende sanitarie locali e comuni, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali (per i tirocini di persone che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale).
- ASP limitatamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale.
- Fondazione consulenti per il lavoro.

Questi soggetti non possono promuovere con lo stesso tirocinante più di un tirocinio con progetto di tirocinio- progetto formativo individuale identico o simile.

Il soggetto promotore invia alla regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria, la convenzione, unitamente al progetto di tirocinio- progetto formativo individuale, con le modalità previste all' art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.

*°La regione Emilia Romagna non ha definito l'accREDITAMENTO alla gestione dei servizi per l'impiego.*

## **I SOGGETTI OSPITANTI**

Possono ospitare un tirocinio tutti i datori di lavoro, sia privati che pubblici.

Per farlo, non devono:

- Aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti, eccetto quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali.
- Fruire di ammortizzatori sociali per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

I soggetti che ospitano tirocinanti non possono;

- Utilizzarli per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio.
- Realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (ma possono prolungarlo nei termini previsti dalla legge).

I soggetti che ospitano tirocinanti devono

- Essere in regola con la legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
- Garantire il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Adempiere all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il numero di tirocinanti che un soggetto può ospitare contemporaneamente è stabilito dalla legge regionale in rapporto al numero dei suoi dipendenti a tempo indeterminato:

- se ha fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato, può ospitare 1 solo tirocinante alla volta;
- se ha tra 6 e 20 dipendenti, può ospitare non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- se ha 21 o più dipendenti, può ospitare un numero di tirocinanti equivalente al massimo al 10% dei dipendenti (per esempio, se ha 30 dipendenti, potrà avere al massimo 3 tirocinanti).

La Giunta regionale definisce i casi di esclusione da questi limiti per i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché delle persone con disabilità.

## L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI FORMATIVI IN ER

Il tirocinio è innanzitutto un'esperienza formativa. Prima di avviarne uno, quindi, è necessario che il soggetto promotore stipuli con il soggetto ospitante una convenzione (secondo il modello predisposto dalla regione), e che insieme redigano un progetto di tirocinio- progetto formativo individuale, anche in questo caso, seguendo il modello messo a disposizione dalla regione (allegato B), personalizzato per il tirocinante, che anche lui deve sottoscrivere.

Prima di avviare un tirocinio, il soggetto promotore deve:

- Stipulare la convenzione con il soggetto ospitante.
- Redigere, in collaborazione con il soggetto ospitante, il progetto di tirocinio- progetto formativo individuale per il tirocinante. Nel caso di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro dovrà essere compilato e firmato anche la parte degli obiettivi specifici.
- Garantire l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, in proprio o in convenzione con l'azienda ospitante.
- Mettere a disposizione del tirocinante un tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività, che segua gli aspetti didattici e organizzativi dell'attività.

Per poter attivare un tirocinio, il soggetto promotore deve:

- Inviare alla regione per via telematica, tramite il sistema informativo SARE, la convenzione e il progetto di tirocinio- progetto formativo individuale, negli stessi termini previsti per la comunicazione obbligatoria di inizio tirocinio.

Il mancato o ritardato invio della convenzione e del progetto di tirocinio- progetto formativo individuale comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto promotore.

Prima di avviare un tirocinio, il soggetto ospitante deve:

- Sottoscrivere la convenzione e il progetto di tirocinio- progetto formativo individuale. Nel caso di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro dovrà essere compilato e firmato anche la parte degli obiettivi specifici.
- Individuare un responsabile che segua il tirocinante insieme al tutor messo a disposizione dal soggetto promotore.

Per poter attivare un tirocinio, il soggetto ospitante deve:

- Comunicare l'avvio del tirocinio alla regione tramite il SARE.
- Corrispondere al tirocinante un'indennità pari ad almeno 450 euro mensili.

Il mancato o ritardato invio della comunicazione obbligatoria e la mancata attribuzione dell'indennità comportano una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto ospitante.

## **IL PROGETTO DI TIROCINIO (PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE)**

Per garantire la qualità della formazione e la sua omogeneità su tutto il territorio regionale, la nuova legge regionale prende a riferimento per la progettazione dei tirocini le qualifiche del Sistema regionale.

Nel progetto di tirocinio- progetto formativo individuale, (ricordiamo che nel caso di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro dovrà essere compilato e firmato anche la parte degli obiettivi specifici) occorre indicare la qualifica SRQ a cui il tirocinio fa riferimento e, nel corso dell'esperienza, deve essere garantito al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e capacità necessarie ad acquisire almeno un'unità di competenza di quella qualifica, ai fini della sua certificabilità.

Per raggiungere appieno gli obiettivi formativi dei tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, il soggetto promotore e il soggetto ospitante valutano, nella redazione del progetto di tirocinio- progetto formativo individuale, le attività didattiche ulteriori che devono essere previste, da realizzare attraverso un ente di formazione accreditato dalla regione.

I due tutor, nominati dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche, monitorare lo stato di avanzamento del percorso formativo, garantire l'attestazione dell'attività svolta.

La Giunta regionale, con l'entrata in vigore della legge, stabilirà le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso di tirocinio.

## IL MONITORAGGIO E LA VIGILANZA

Al fine di monitorare i tirocini formativi stipulati, anche per prevenire forme di abuso, la Regione Emilia Romagna verificherà, attraverso le comunicazioni obbligatorie telematiche, il rispetto dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali e degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio. A tale fine la Regione, in stretta collaborazione con il Ministero del Lavoro, individua e programma attività di controllo al fine di:

- Avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati.
- Verificare l'effettiva idoneità dei soggetti promotori.

Il soggetto promotore invia alla regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria, la convenzione, unitamente al progetto di tirocinio- progetto formativo individuale, con le modalità previste all' art 24 comma 4 della L.R. 17/2005.

La regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.

## LE SANZIONI PREVISTE

In caso di mancato rispetto della convenzione oppure del progetto di tirocinio – progetto formativo individuale, le sanzioni erogate e riportate nell'art. 7 della convenzione, riguardano esclusivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante. Ricordiamo che sono solo quelle amministrative previste dalla legislazione regionale e che sono fatte salve le responsabilità civili e penali.

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti dalla normativa vigente e riportati nella convenzione all'art. 5, sottoscritta ed inviata in regione, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella convenzione o nel progetto di tirocinio- progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005, al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.

3. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto di tirocinio- progetto formativo individuale per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

4. Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

**In materia di sanzioni, va evidenziata anche quella prevista dalla legge n. 92/12 (Riforma Fornero):**

- Se il tirocinio dovesse risultare non conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro potrà procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il tirocinio in un rapporto di natura subordinata, con applicazione delle relative sanzioni amministrative, disponendo, altresì, il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI**

N. .... del .....  
(legge regionale n. 17/2005 art. 24 comma 2)

Il (soggetto promotore) \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_, di seguito denominato soggetto  
promotore, rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_

**E**

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_,  
codice fiscale/partita I.V.A. \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato "soggetto  
ospitante" esercente l'attività di \_\_\_\_\_  
rappresentato/a dal Sig. \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

che al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro i soggetti richiamati all'art.26, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 il soggetto ospitante \_\_\_\_\_ (riportare la denominazione) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. \_\_\_\_ soggetti in tirocinio a promozione di .... (soggetto promotore).

**Art. 2**

1. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all'art. 24, comma 2 della legge regionale 17/2005 è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale secondo lo schema di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17.

**Art. 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- α) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- β) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- χ) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- δ) garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

**Art. 4**

1. Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
2. Il soggetto ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
4. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.
5. Il soggetto promotore invia alla regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al precedente punto 2, la presente convenzione, unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all' art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.
6. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione della/delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, comma 5, della legge regionale n. 17/2005.
7. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi è a carico di ..... (soggetto ospitante o promotore).



**Art. 5**

Ai sensi dell'art. 26 bis della legge regionale n. 17/2005 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

- α) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- β) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- χ) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- δ) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- ε) di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

**Art. 6**

Ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 viene corrisposta al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l'indennità di partecipazione di almeno € 450 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della LEGGE REGIONALE 17/2005.

**Art. 7**

- In caso di inosservanza degli obblighi posti dal precedente articolo 5, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi.
- In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005, al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.
- L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
- Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
- Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

(firma per il soggetto promotore) \_\_\_\_\_

(firma per il soggetto ospitante) \_\_\_\_\_

**PROGETTO DI TIROCINIO – PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**  
(legge regionale n. 17/2005 art. 24 comma 2)

Rif. Convenzione ..... Stipulata in data .....

**Tirocinante:**

Nominativo .....

Nato a ..... Prov. .... il .....

Cittadinanza .....

Se extra UE:

permesso di soggiorno n° ..... Scadenza il .....

*oppure*

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n° ..... data rilascio .....

Residente a ..... Prov. ....

Via ..... n° ..... Tel. ....

e-mail .....

Codice Fiscale .....

Titolo di studio .....

Titolare della seguente tipologia di reddito..... (solo per tipologia b) e c)

**Tipologia di tirocinio**

**Tirocini formativi e di orientamento (art. 25 comma 1 lett. a))**

Beneficiario con titolo di studio.....

Conseguito il .....

**Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (art. 25 comma 1 lett. b))**

Beneficiario

- disoccupato
- lavoratore in mobilità
- inoccupato
- lavoratore in regime di cassa integrazione (accordo siglato in data .....

**Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento ex art. 25 comma 1 lett. c**

Beneficiario

- Persona con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999
- persona svantaggiata ai sensi della legge n. 381 del 1991
- richiedente asilo o titolare di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

**Soggetto ospitante:**

Ragione Sociale e Sede Legale .....

Codice Fiscale/P IVA .....

Tel. .... e-mail .....

Numero totale degli addetti nell'unità produttiva di riferimento .....

## CGIL - GUIDA AI TIROCINI IN EMILIA ROMAGNA

di cui a tempo indeterminato .....

Numero dei tirocinanti attualmente ospitati nell'unità produttiva di riferimento .....

Settore economico produttivo ..... (classificazione ATECO2007)

Sede/i del tirocinio .....

Stabilimento/reparto/ufficio .....

Qualifica di riferimento del SRQ (Codice NUP) .....

### Profilo professionale di inserimento ISTAT

Durata e periodo del tirocinio: dal ..... al .....

Tempi di accesso ai locali aziendali .....

### Tutor

Responsabile didattico/organizzativo .....

Tel. ....

Responsabile del tirocinio .....

Ruolo nell'azienda .....

Tel. ....

### Polizze assicurative

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. .... a carico di (soggetto promotore o ospitante)

Responsabilità civile posizione n .....

Compagnia assicuratrice .....

### Indennità

€ .....

Altro .....

*(nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005)*

### OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO

Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica \*

\* Indicare una o più UC tra quelle della qualifica di riferimento

Attività previste per l'acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza .....

Attività previste per l'acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze .....

Per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro

attività didattiche ulteriori concordate tra soggetto promotore e soggetto ospitante per il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio: .....

Effettuate a cura di .....

L'acquisizione della/delle Unità di competenza prevista/e verrà attestata tramite rilascio della

## CGIL - GUIDA AI TIROCINI IN EMILIA ROMAGNA

scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013.

### Obblighi del tirocinante

- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti del soggetto ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza.
- Garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

### Obblighi del soggetto ospitante e del soggetto promotore

- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all'art. 25 della legge regionale n. 17/2005.
- Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
- Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità.

....., (data) .....

.....  
(firma per il soggetto promotore)

.....  
(firma per il soggetto ospitante)

.....  
(firma del tirocinante o di chi esercita la tutela legale)

## LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2013, N. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA [LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17](#) (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

BOLLETTINO UFFICIALE [n. 201 del 19 luglio 2013](#)

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale promulga  
la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'[articolo 24 della legge regionale n. 17 del 2005](#)

L'[articolo 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17](#) (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), è sostituito dal seguente:

"Art. 24

Tirocini

1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, come definiti dall'[articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003](#), quali modalità formative, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per i beneficiari di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.
2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante e al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale individua i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.
3. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
4. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 6, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 38, la convenzione e il progetto formativo, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3.
5. E' obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.
6. I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'[articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510](#) (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#).
7. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione, per i tirocini realizzati nel territorio regionale, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, anche in caso di soggetto ospitante multi localizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali. La Giunta regionale, previa appositi accordi, può definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multi localizzate."

Art. 2

Sostituzione dell'[articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005](#)

1.

L'[articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 25

Tipologie e durata dei tirocini

1. Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini, in ragione delle diverse tipologie di utenti:

a) tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi;

b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati; questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;

c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999](#), di persone svantaggiate ai sensi [della legge n. 381 del 1991](#) nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'[articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998](#).

2. I tirocini hanno il limite di durata massima, intesa come comprensiva delle eventuali proroghe:

a) non superiore a sei mesi nel caso di cui al comma 1, lettera a);

b) non superiore a dodici mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b);

c) non superiore a dodici mesi nel caso di soggetti svantaggiati, escluse le persone con disabilità, nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'[articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998](#);

d) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità.

3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio, che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva fino a un massimo di sei mesi.

4. Nel caso dei tirocini di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), può individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore; può altresì prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità."

Art. 3

Sostituzione dell'[articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005](#)

1.

L'[articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Soggetti promotori

1. Possono promuovere tirocini:

a) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;

b) le università e gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;

c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie;

d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale;

e) l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO), istituita con [legge regionale 27 luglio 2007, n. 15](#) (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);

f) i comuni in forma singola o associata, le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale,

## CGIL - GUIDA AI TIROCINI IN EMILIA ROMAGNA

anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;  
g) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;  
h) i comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della legislazione nazionale, all'esercizio di funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale identico o simile.

3. La Regione verifica l'idoneità dei singoli soggetti promotori, alla luce delle previsioni dell'articolo 26 ter."

### Art. 4

Introduzione dell'[articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005](#)

1.

Dopo l'[articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005](#) è inserito il seguente:

"Art. 26 bis

Obblighi per i soggetti ospitanti

1. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all'articolo 25.

2. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici di cui al comma 4.

3. Il soggetto ospitante deve:

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) essere in regola con la normativa di cui alla [legge n. 68 del 1999](#) ;

c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;

d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva.

4. Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto dei seguenti limiti:

a) un tirocinante nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;

b) non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;

c) numero di tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, da pubblicare nel BURERT, definisce i casi di esclusione dai limiti di cui al comma 4, quanto ai tirocini in favore dei soggetti con disabilità di cui all'[articolo 1, comma 1 della legge n. 68 del 1999](#), delle persone svantaggiate ai sensi [della legge n. 381 del 1991](#) nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'[articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998](#) .".

### Art. 5

Introduzione dell'[articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005](#)

1.

Dopo l'[articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005](#) è inserito il seguente:

"Art. 26 ter

Qualificazione dei tirocini e formazione professionale dei tirocinanti

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1, promuove e sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati.

## CGIL - GUIDA AI TIROCINI IN EMILIA ROMAGNA

2. Il progetto formativo di cui all'articolo 24 ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche.
3. Nell'attuazione del tirocinio deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione di almeno un'unità di competenza della qualifica di cui al comma 2, ai fini della sua certificabilità.
4. Ai tirocinanti deve essere garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'[articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), sottoscritto il 21 dicembre 2011.
5. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale.
6. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del tirocinio nei casi di cui all'articolo 25, comma 1, la lettera b), il soggetto promotore e il soggetto ospitante valutano, nella redazione del progetto formativo personalizzato, le attività didattiche ulteriori che devono essere previste, rispetto a quelle in situazione. Tali ulteriori modalità devono essere realizzate attraverso un soggetto formativo accreditato ai sensi della [legge regionale n. 12 del 2003](#).
7. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 26, comma 1, e le parti sociali."

### Art. 6

Introduzione dell'[articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005](#)

1.

Dopo l'[articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005](#) è inserito il seguente:

"Art. 26 quater

Indennità di partecipazione

1. E' corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.
2. L' indennità è di importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili.
3. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di cui al comma 1 non viene corrisposta. In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità definite nella convenzione.
4. Ferme restando le previsioni dell'articolo 25, comma 4, nel caso dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, può prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità."

### Art. 7

Introduzione dell'[articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005](#)

1.

Dopo l'[articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005](#) è inserito il seguente:

"Art. 26 quinquies

Monitoraggio e vigilanza

1. La Regione realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 24, comma 4, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.
2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tale fine la Giunta regionale individua e programma attività di controllo al fine di:
  - a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;



## CGIL - GUIDA AI TIROCINI IN EMILIA ROMAGNA

b) verificare l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'articolo 26 ter, comma 3.

3. In caso di mancato rispetto della convenzione o del progetto formativo individuale di cui all'articolo 24, comma 2 e degli obblighi di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, al soggetto promotore e al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi.

4. In caso d'inosservanza degli obblighi posti dall'articolo 26 bis, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi ed è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrispostogli dalla Regione.".

### Art. 8

Introduzione dell'[articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005](#)

1.

Dopo l'[articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005](#) è inserito il seguente:

Art. 26 sexies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'[articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla [legge 14 febbraio 2003, n. 30](#)).

2. Nelle ipotesi previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 quinquies, commi 3 e 4, e al presente articolo, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati sono immediatamente interrotti.".

### Art. 9

Introduzione dell'[articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005](#)

1.

Dopo l'[articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005](#) è inserito il seguente:

"Art. 26 septies

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo e dagli articoli 5 e 9 [della legge regionale n. 12 del 2003](#), valgono le previsioni di cui all'articolo 1, commi 34, 35 e 36 [della legge 28 giugno 2012, n. 92](#) (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nonché quelle contenute nelle Linee guida in materia di tirocini, adottate ai sensi dell'[articolo 1, comma 34 della legge n. 92 del 2012](#).".

### Art. 10

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore.

### Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 16 settembre 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

## DELIBERA DI GIUNTA N. 1471 DEL 21/10/2013

Visti:

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 laddove all'art. 1, comma 34, prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di Linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini", sottoscritto il 24 gennaio 2013;

Viste Leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", e in particolare gli artt. 5 e 9;
- n. 17 dell'1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" ed in particolare l'art. 25, che definisce le tipologie dei tirocini, l'art. 26, che definisce i soggetti promotori, l'art. 26 quater, che introduce l'obbligo di erogazione di un'indennità al tirocinante, l'art. 26 septies, che rinvia alle sopra citate "Linee-guida in materia di tirocini";
- n. 7 del 19 luglio 2013 "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)";

Preso atto che:

- la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, come modificata dalla citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, all'art. 26 comma 1, lett. f) prevede che la Giunta, con proprio atto, individui i limiti entro cui i soggetti indicati alla stessa lett. f) possono promuovere tirocini;
- la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, come modificata dalla citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, all'art. 26 comma 1, lett. h) prevede che i soggetti indicati nella stessa lett. h) possono promuovere tirocini con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti definiti dalla Giunta regionale;
- al momento dell'entrata in vigore della sopracitata Legge n. 7 del 19 luglio 2013 (16 settembre 2013) erano in corso progetti o operazioni a finanziamento pubblico volti a sostenere l'avvio di tirocini;
- Le "Linee-guida in materia di tirocini", di cui al citato Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto il 24 gennaio 2013, cui l'art. 26 septies rinvia, prevedono all'art. 12 che "resta ferma la facoltà delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini";

Dato atto che si rende necessario definire una regolazione uniforme circa le modalità di erogazione dell'indennità di tirocinio di cui all'art. 26 quater della citata Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, come modificata dalla citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di rendere attuativa la disciplina sui tirocini introdotta dalla citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, definire alcune disposizioni che consentano il miglior utilizzo dello strumento e, in particolare stabilire che:

- per quanto riguarda i soggetti di cui alla lett. f) del comma 1, art. 26, cui sono assimilate le ASP (Aziende pubbliche di Servizi alla Persona) di cui alla Legge regionale 12 marzo 2003, n.3, questi possono promuovere tirocini limitatamente agli utenti indicati alla stessa lett. f);
- per quanto riguarda i soggetti di cui alla lett. h) del comma 1, art. 26, e in particolare i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e dalla Regione all'attività di intermediazione che, come è stato definito all'art. 2 del D.Lgs 276/03, e precisato nell'Interpello n. 36/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 37/1043, consiste nell'attività "di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo", tra cui la Fondazione Consulenti per il Lavoro, questi possono promuovere tirocini sul territorio regionale con le modalità e i criteri stabiliti dalla L.R. 1 agosto 2005 n. 17 così come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 e per tutte le tipologie di utenti;
- ai sensi dell'art. 10 della citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, in caso di tirocini già avviati, ovvero di progetti o operazioni già approvati dalle Pubbliche Amministrazioni al momento dell'entrata in vigore della Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 (16 settembre 2013), concernenti il sostegno economico pubblico di tirocini, ad essi si applica la normativa previgente, così come previsto dall'art. 10 della più volte citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7;

## **CGIL - GUIDA AI TIROCINI IN EMILIA ROMAGNA**

- in attesa della emanazione, da parte della Regione, di disposizioni in merito a misure agevolative atte a sostenere i tirocini, per quanto riguarda l'erogazione dell'indennità si applicano le previsioni di cui:

- l'indennità di tirocinio di cui all'art. 26 quater sia commisurata mensilmente all'effettiva partecipazione all'esperienza di tirocinio in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale;

Acquisito il parere positivo della Commissione Regionale tripartita (art. 51, L.R. 30 giugno 2003 n. 12) e del Comitato di Coordinamento Istituzionale (art. 50, L.R. 30 giugno 2003 n. 12) con procedura scritta in data 15/10/2013;

Dato atto del parere allegato; Su proposta dell'Assessore competente per materia; A voti unanimi e palesi

### **DELIBERA**

di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. che i soggetti di cui alla lett. f) del comma 1, art. 26, cui sono assimilate le ASP (Aziende pubbliche di Servizi alla Persona) di cui alla Legge regionale 12 marzo 2003, n.3, possono promuovere tirocini limitatamente agli utenti di cui alla stessa lett. f);

2. che i soggetti di cui alla lett. h) del comma 1, art. 26, e in particolare i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e dalla Regione all'attività di intermediazione, tra cui la Fondazione Consulenti per il Lavoro, possono promuovere tirocini sul territorio regionale con le modalità e i criteri stabiliti dalla la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 così come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 e per tutte le tipologie di utenti;

3. che in caso di tirocini già avviati, ovvero di progetti o operazioni già approvati dalle Pubbliche Amministrazioni al momento dell'entrata in vigore della Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 (16 settembre 2013), concernenti il sostegno economico pubblico di tirocini, ad essi si applica la normativa previgente, così come previsto dall'art. 10 della più volte citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7;

4. che in attesa della emanazione, da parte della Regione, di disposizioni circa misure agevolative atte a sostenere i tirocini, per quanto riguarda l'erogazione dell'indennità si applicano le previsioni di cui all'art. 26 quater;

5. che l'indennità di tirocinio di cui all'art. 26 quater è commisurata mensilmente all'effettiva partecipazione all'esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale;

6. la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## **VADEMECUM RAPIDO PER IL TIROCINANTE**

**ovvero le 9 cose da sapere prima di sottoscrivere  
un progetto formativo individuale di tirocinio**

### **1) Il tirocinio è un rapporto di lavoro? Può diventarlo?**

Nella guida trovate in più punti spiegazioni esaurienti sul tirocinio (in particolare a pag. 4 "cosa sono") e le sue forme, ma riteniamo opportuno ribadire: **un tirocinio non è e non può in alcun modo essere accostato ad un rapporto di lavoro!** Un tirocinio è un percorso formativo volto all'acquisizione di competenze. Se vi propongono un tirocinio che non sembra essere un'esperienza formativa o che vuole essere esplicitamente un "periodo di prova" prima di un'ipotetica assunzione chiedete di parlarne e di trovare accordo su un vero rapporto di lavoro. Accettare un tirocinio per un lavoro non va' contro le opinioni di chi vi scrive, va' contro i vostri diritti.

### **2) Quali sono le tipologie di tirocinio?**

Vedi "Tirocini: Quante e quali tipologie" a pag. 2.  
vedi "I tirocini formativi in ER" a pag. 4.

### **3) Come si stipula un tirocinio? Chi può proporlo? Dove può essere svolto?**

Un tirocinio si stipula attraverso un progetto formativo individuale. Il tirocinio può venire promosso e ospitato da vari enti, strutture ed aziende.  
Vedi modello progetto formativo individuale a pag. 18.  
Vedi "L'attivazione dei tirocini formativi in ER" a pag. 11.  
Vedi "I soggetti promotori" a pag. 9 .  
Vedi "I soggetti ospitanti" a pag. 10.

### **4) Quanto può durare un tirocinio? Come può essere sospeso o interrotto?**

Vedi "La durata" a pag. 6.  
Vedi "L'interruzione anticipata del tirocinio" e "La revoca del tirocinio" a pag. 7

### **5) Quali sono i diritti e i doveri di un tirocinante? Come si valuta la reale acquisizione di competenze durante un tirocinio? Un tirocinante ha diritto ad una paga o ad uno stipendio?**

Vedi "Gli obblighi di un tirocinante", "Garanzia formativa", "Acquisizione e certificazione delle competenze", "L'indennità" a pag. 5.

### **6) Un tirocinante ha degli orari di lavoro? Un tirocinante ha diritto a delle ferie?**

Vedi "L'orario di svolgimento del tirocinio, le assenze e i riposi" a pag. 6.

Vedi "Sospensione del tirocinio" e "Ferie" a pag. 7.

**7) Come comportarsi in caso di incidenti o infortuni? Quali sono le tutele alla sicurezza sul luogo di tirocinio?**

Vedi "Sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione idonea collegata", "Le assicurazioni", "Gli infortuni o eventi dannosi durante il tirocinio" a pag. 7.

**8) Come gestire le assenze, i problemi di salute o i giorni di riposo?**

Vedi "L'orario di svolgimento del tirocinio, le assenze e i riposi" a pag. 6.

Vedi "Sospensione del tirocinio" e "Ferie" a pag. 7.

**9) Dove trovare riferimenti normativi?**

Vedi, In allegato alla guida, la legge regionale 19 luglio 2013 n.7 che disciplina la materia in Emilia Romagna a pag. 21 e la Delibera regionale n. 1471 del 21/10/2013 che ne specifica alcuni aspetti a pag. 26.